

STUDIO CANTONI
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA
N. 44 DEL 21.06.2024

BONUS EDILIZI:

ERRORI NELLE COMUNICAZIONI

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E ha analizzato le diverse fattispecie di errore e i relativi rimedi per sanare le irregolarità nelle comunicazioni relative alle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In linea generale, le norme prevedono che:

- l'esercizio dell'opzione è comunicato dal beneficiario dell'agevolazione all'Agenzia delle Entrate tramite una comunicazione che può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure con invio, entro lo stesso termine, di un'altra comunicazione interamente sostitutiva; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti;
- in caso di errore nella comunicazione, il soggetto che riceve il credito deve rifiutare la cessione, sempre tramite la Piattaforma;
- l'accettazione e il rifiuto del credito non possono essere annullati e attualmente non è possibile correggere i dati erroneamente indicati nella comunicazione.

Tutte le segnalazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Nel caso in cui nella comunicazione siano stati commessi errori formali (che, quindi, non incidono sulla sostanza della comunicazione, quali, ad esempio, errate indicazioni nel frontespizio o dati catastali errati, giusto per citarne alcuni), l'opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto.

È però necessario che il cedente, l'amministratore di condominio o l'intermediario che ha inviato la comunicazione segnali all'Agenzia delle Entrate l'errore commesso indicando i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa.

BLOCCO COPENSAZIONI F24

Dal prossimo 1° luglio 2024 diventeranno operative le novità in materia di blocco delle compensazioni in F24 in presenza di carichi scaduti o iscritti a ruolo, come da previsioni della Legge di bilancio 2024. Rimarranno in essere le ulteriori previsioni in materia di ruoli scaduti e divieto di compensazioni contenute nel DL 78/2010.

Il blocco alle compensazioni secondo la Legge di Bilancio

La Legge di bilancio 2024 dispone che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell' articolo 1 , commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e dell' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La decorrenza delle novelle in materia di blocco alle compensazioni in F24 per debiti scaduti è stata fissata al 1° luglio 2024.

Ai fini della verifica delle condizioni di cui alla norma in parola, si applicano le disposizioni dell'art. 37 DL 223/2006:

- commi 49-ter (l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e
- 49-quater, qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.

Non soggiacciono al blocco in parola i seguenti crediti relativi a:

- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 - ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
 - ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma.

Il blocco alle compensazioni secondo il DL 78/2010

L'art. 31 DL 78/2010 prevede già un blocco alle compensazioni in presenza di debiti scaduti anche se con riferimento alle sole iscrizioni a ruolo.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all' articolo 17 , comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti

a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Coesistenza tra le regole relative al blocco delle compensazioni della Legge di Bilancio e DL 78/2010

In base a quanto illustrato fin qui, diversa è la portata operativa delle due norme, posto che:

- il DL 78/2010 fa riferimento ai ruoli scaduti per imposte erariali e relativi accessori oltre il limite di 1.500 €;
- la L. di bilancio 2024 invece richiama non sole le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ma anche le iscrizioni a ruolo o i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi gli atti di recupero (anche nella nuova veste assunta post riforma fiscale), oltre il limite di 100.000 euro.

Inoltre la Legge di bilancio sembrerebbe introdurre un blocco generalizzato all'utilizzo dei crediti in compensazione, al contrario del DL 78/2010 che invece richiama le partite a credito per le sole imposte erariali.

Tuttavia, considerati i limiti oltre i quali scattano i blocchi in parola e il comune riferimento alle iscrizioni a ruolo, le due norme arrivano comunque ad incrociarsi.

L'intervento del DL 39/2024 sul nuovo blocco alle compensazioni va a ridurre le differenze tra i due divieti.

Infatti, grazie al DL citato, viene ora eliminato il riferimento alla rimozione completa delle violazioni prima di riprendere con le compensazioni.

Da qui, sembrerebbero entrare in gioco anche per il blocco ex L. 213/2023 le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la Circ. AE 11 marzo 2011 n. 13/E.

In tale documento di prassi, l'Agenzia delle entrate aveva avuto modo di chiarire che:

nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24. La preclusione alla compensazione ha rilievo con riferimento ai singoli versamenti in compensazione.

Dunque, in presenza di più cartelle, anche rispetto al divieto di compensazione previsto nella Legge di bilancio 2024, sembrerebbe ragionevole ritenere applicabile la *chance* di versamenti parziali a riduzione del monte debitorio sotto la soglia di 100.000 euro. Dando via libera alla compensazione.

Al contrario, la permanenza di un debito superiore a 100.000 euro in occasione di un successivo versamento varrà comunque ai fini della preclusione stessa.

Inoltre, anche rispetto alla soglia di 100.000 euro, si deve ritenere che, al pari del blocco del DL 78/2010, il limite sia assoluto, nel senso che nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. Tenendo conto però di quanto detto sui versamenti parziali in presenza di più cartelle.

La disposizione, pertanto, configura un obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una “riserva indisponibile” del credito pari all'ammontare di tali debiti (Circ. AE 15 febbraio 2011 n. 4/E).